



PROVINCIA DI COMO

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO

C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078

UFFICIO GARE E CONTRATTI

tel.031.230356

e-mail :sapcomo@provincia.como.it

pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

OGGETTO: SAP COMO - COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE. PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E PULIZIA STRADE PER LA DURATA DI ANNI CINQUE. CIG: A009E7B910

ID SINTEL 175380757

QUESITI PERVENUTI ALLA STAZIONE APPALTANTE

AL 13/11/2023

FAQ. 1

QUESITO N. 1

Buongiorno,

con riferimento alla procedura di gara in oggetto e con riferimento alla richiesta della cauzione provvisoria e alle sue eventuali riduzioni previste da nuovo Dlgs 36/2023 vi rimettiamo quanto comunicato dalla banca: "Il calcolo della riduzione della cauzione non è applicabile.

Anche se quanto indicato nel bando (art. 10), considera le nuove disposizioni del DLGS 36/2023, queste non sono ancora applicabili (art. 117) in quanto dal Ministero non sono ancora pubblicate le bozze delle garanzie da utilizzare che le recepiscono, con i riferimenti normativi aggiornati all'ultimo decreto.

Fino a tale momento restano in vigore gli schemi tipo di cui al D.M. 193/2022 con i relativi calcoli riferiti all'art.93 del Dlgs 50/2016, come riportato anche sul testo della garanzia provvisoria stessa (art. 3).

A scanso di equivoci, per altro caso, a suo tempo abbiamo già interpellato la Consulenza Legale che ci ha confermato quanto sopra, riferendosi anche all'art. 225 relativo alle disposizioni transitorie, di seguito riportato:

Art. 225 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

7. Per le garanzie previste all'articolo 117, comma 12, nelle more dell'adozione del decreto ivi previsto, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31.

Pertanto, fino a che non saranno pubblicate le nuove bozze di testo ministeriali, si dovranno utilizzare quelle attuali con le riduzioni richiamate dall'art. 93 del precedente decreto.

Non possiamo fare diversamente."

Restiamo in attesa di Vs cortese riscontro

Cordiali saluti

RISPOSTA N. 1

Si prende atto di quanto segnalato e si conferma, come già indicato all'art. 10 del Disciplinare di gara (pag. 22) che "Il soggetto concorrente è, comunque, abilitato a presentare la scheda tecnica SCHEDA TIPO 1.1 SCHEDA TECNICA 1.1 di cui al D.M. n.193/2022 (Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 117 c. 12 del decreto legislativo 2023, n. 36) compilata

in ogni sua parte" e quindi con le riduzioni di cui al precedente codice 50/2016 fino ad aggiornamento Ministeriale.

Distinti saluti.

QUESITO N. 2

Buongiorno,

in merito al servizio art.41 Raccolta Plastica, si evidenzia che nell'allegato D "Costo del Personale" è previsto un costo annuo della manodopera pari a 7.149,44 € notevolmente inferiore al costo della manodopera per il servizio art. 40 di raccolta e trasporto carta e cartone, nonostante la frequenza annua del servizio di raccolta plastica sia doppia (n.52 interventi) rispetto a quella di carta/cartone (n.26 interventi). Si domanda se non sia presente un refuso. Analoghe considerazioni valgono per il canone del servizio riportato nell'allegato A "Elenco Prezzi".

RISPOSTA N. 2

Si confermano i contenuti degli allegati A e D in quanto per la formulazione dei costi si è tenuto conto di quanto previsto all'articolo 15 del CSA in quanto "I ricavi provenienti dalla vendita e/o cessione di carta e cartone, plastica, vetro, lattine e banda stagnata saranno riconosciuti all'impresa appaltatrice nella misura del 80% (ottanta per cento) sulla base dei valori economici attribuiti ai rifiuti recuperabili da parte dei consorzi obbligatori ed ai valori medi di mercato attribuiti dalle aziende del settore."

Detta formulazione era assente nell'appalto precedente. Inoltre per effetto della nuova normativa prevista nel codice degli appalti il ribasso percentuale va effettuato al netto del costo del personale, sono pertanto ininfluenti, ai fini del costo complessivo, le singole voci di costo.